



COPIA

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

| | |
|---------------------------|---|
| Numero 3 | CONFERMA ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2011. |
| Data 14.03.2011 | |

L'anno **duemilaundici** il giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **19.00** nella sala consiliare, convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 - VENOSINI Andrea | P | 8 - VESPASIANO Patrizia | P |
| 2 - DI IORIO Alessandra | P | 9 - PICCOLI Pasquale | P |
| 3 - ANTENUCCI Antonio | P | 10 - AQUILANO Giampiero | A |
| 4 - ANTENUCCI Donato | P | 11 - PETRELLA Antonio | A |
| 5 - FELICE Francesco Maria | A | 12 - PICCOLI Gabriele | A |
| 6 - VALENTINI Luigi | P | 13 - FELICE Luca | A |
| 7 - SPALLETTA Marcello | P | | |

Totale presenti **8**Totale assenti **5**

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Aldo D'AMBROSIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Andrea VENOSINI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000:

| |
|--|
| Parere di regolarità tecnica Favorevole F.to Rag. Cristina DI NUNZIO |
| Parere di regolarità contabile Favorevole F.to Rag. Cristina DI NUNZIO |

Il Presidente/sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che dispone: *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

VISTO l'articolo 172, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone: *al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: [...] le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi;*

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Titolo I, Capo I, nel testo attualmente vigente, con il quale è stata istituita e disciplinata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTO l'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che, modificando l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli immobili;

VISTO l'articolo 77-bis, comma 30, del d.l. 112/2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che dispone: *resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);*

VISTO l'art. 1, comma 123, della Legge di stabilità 2011 (L. n. 220/2010), che prevede: *“123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;*

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2011 è stato differito al 31/3/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 7/4/2009, che ha determinato le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2009, nelle seguenti misure:

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze : 4,5 per mille;
- Aliquota ordinaria : 5,5 per mille;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/4/2010, che ha determinato le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2010, nelle seguenti misure:

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze : 4,5 per mille;
- Aliquota ordinaria : 5,5 per mille;

VISTO il decreto fiscale 93/2008, che ha previsto l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, ammettendo al beneficio non solo le abitazioni principali (quelle in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o la dimora abituale) e le pertinenze, ma anche le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle

principali. Restano fuori dal taglio dell'imposta le ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1). Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate. La detrazione rimane anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata;

RITENUTO opportuno, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2011, di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili attualmente vigenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- dal responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

--Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, -Astenuiti n. 0;

DELIBERA

1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2011, nelle seguenti misure:

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze : 4,5 per mille;
- Aliquota ordinaria : 5,5 per mille;

2. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2010, in conformità a quanto dispone l'articolo 172, lett. e), del Decreto Legislativo 267/2000;

3. di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della detrazione d'imposta di cui al punto 1 sono state considerate le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

4. di dare atto che il decreto fiscale 93/2008 ha previsto l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, ammettendo al beneficio non solo le abitazioni principali (quelle in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o la dimora abituale) e le pertinenze, ma anche le abitazioni equiparate dai Comuni a quelle principali. Restano fuori dal taglio dell'imposta le ville (categoria A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (categoria A/9) e abitazioni signorili (categoria A/1). Per questi ultimi immobili resta la detrazione di base prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 e disposizioni richiamate. La detrazione rimane anche per l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata.

5. di fissare nel 4 per mille l'aliquota per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'Imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione n. 47 del 30/11/2009;

6. di incaricare il responsabile del tributo di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997, con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

--Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, -Astenuiti n. 0;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Andrea VENOSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Aldo D'AMBROSIO

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 21.03.2011, prot. n. 1204, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Pubblicazioni

F.to Giuseppe FELICE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, il 31.03.2011.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000). SI/NO S

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Aldo D'AMBROSIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 21.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Aldo D'AMBROSIO
